

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

- TITOLO I°- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 – Ambito di applicazione
- Articolo 3 – Esclusioni
- Articolo 4 – Profili istituzionali
- TITOLO II°- DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 5 – Ritrovamento e detenzione di animali
- Articolo 6 – Buona tenuta degli animali
- Articolo 7 – Affidamento degli animali d'affezione
- Articolo 8 – PET THERAPY
- Articolo 9 - Maltrattamento di animali
- Articolo 10 – Detenzione di animali
- Articolo 11 – Trasporto di cani ed altri animali d'affezione su autoveicoli
- Articolo 12 – Accesso di animali al trasporto pubblico
- Articolo 13 – Norme generali di comportamento nei confronti degli animali
- Articolo 14 – Detenzione di animali selvatici ed esotici
- Articolo 15 – Divieto di abbandono degli animali
- Articolo 16 – Avvelenamento degli animali
- Articolo 17 – Divieto di utilizzo di animali in premio, vincita o omaggio – Divieto di utilizzo di animali per accattonaggio
- Articolo 18 – Vendita ed esposizione di animali- Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio
- Articolo 19 – Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
- Articolo 20 – Collaborazione con Enti ed Associazioni ed adempimenti istituzionali

TITOLO III - CANI

- Articolo 21 – Detenzione dei cani
- Articolo 22 - Accesso dei cani ad aree pubbliche – aree di sgambamento – aree ludiche
- Articolo 23 – Accesso dei cani negli esercizi pubblici
- Articolo 24 – Detenzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali
- Articolo 25 – Conduzione dei cani da caccia , da pastore e delle Forze Armate
- Articolo 26 – Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti , handicappati
- Articolo 27 – Detenzione di cani da guardia
- Articolo 28 – Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico
- Articolo 29 – Ritrovamento di cani sul territorio comunale
- Articolo 30 -Cattura custodia e restituzione di cani vaganti
- Articolo 31 – Cane di quartiere (cane libero accaduto)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CANILI E STRUTTURE CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA

- Articolo 32 – Requisiti generali delle strutture di ricovero di animali
- Articolo 33 – Affidamento di cani alla struttura pubblica
- Articolo 34 – Canile sanitario comunale
- Articolo 35 - Funzione e gestione della struttura ricettiva e di rifugio
- Articolo 36 - Strutture private di ricovero e cura
- Articolo 37 – PARCO CANILE

TITOLO V - GATTI

- Articolo 38 – Protezione dei gatti

TITOLO VI - VOLATILI E FAUNA SELVATICA

- Articolo 39 – Detenzione dei volatili

- Articolo 40 – Tutela dei volatili e della fauna selvatica

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI

- Articolo 41 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Articolo 42 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

• **TITOLO VIII - DIVIETI E REGOLAMENTAZIONE DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI**

- Articolo 43 - Spettacoli, intrattenimento con animali, fiere e zoo

• **TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI**

- Articolo 44 – Tutela degli animali esotici

• **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 45 – Commissione Comunale Diritti degli animali

- Articolo 46 – Ufficio Diritti Animali

- Articolo 47 – Ulteriori prescrizioni

- Articolo 48 – Vigilanza

- Articolo 49 – Sanzioni

- Articolo 50 - Norme Finali

Titolo I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Rieti promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune di Rieti in base alla Legge. 281/91 e alla normativa regionale vigente:
 - promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione;
 - condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà, maltrattamento nonché l'abbandono verso gli animali;
 - riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Rieti promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
5. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

6. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
7. I documenti allegati al presente regolamento sono da considerarsi "materiale tecnico di studio". Gli stessi, seppure inoltrati formalmente al Consiglio Comunale ai fini della loro approvazione collegata al Regolamento, avranno funzione prodromica alla preparazione dei conseguenti elaborati che saranno redatti, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dalla Commissione Comunale dei Diritti Animali prevista all'art. 45, i cui criteri saranno specificamente adattati ed integrati rispetto alle esigenze del territorio e delle condizioni presenti.
8. In attesa della realizzazione del Servizio assistenza Zoiatrica (SAZ) di cui all'articolo 5 comma 3 del presente regolamento, gli animali vaganti ritrovati sul territorio comunale, diversi da quelli previsti al titolo III (cani) vengono affidati per il tramite della polizia municipale e del servizio veterinario dell'azienda USL alle strutture ritenute idonee ovvero agli enti competenti. Qualora vengano ritrovati animali di proprietà il servizio veterinario dell'azienda USL provvederà all'intervento di primo soccorso sull'animale, con recupero sul proprietario delle spese sostenute fino al momento della restituzione dell'animale.

ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale di Rieti, esclusi gli animali da reddito o allevati per scopi alimentari e gli animali selvatici la cui tutela è regolamentata da altre normative.
2. Si dà atto che tale regolamento verrà successivamente integrato con le norme previste dalla nuova Legge Regionale sul Randagismo, in fase di promanazione.
3. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Art. 3 - ESCLUSIONI

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 4 - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Rieti, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel proprio territorio comunale, fatte salve le materie riguardanti il demanio e la selvaggina di cui alla legge 969/77 art 1, 2 e 3.

2. Al Comune di Rieti, in base all'art 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5 - RITROVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI E SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA

1. Chiunque trova un'animale ferito o ne causa involontariamente il ferimento è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso tramite segnalazione all'ufficio preposto ovvero al Comando di Polizia Municipale ovvero ai servizi resi disponibili sul territorio, per il quale si rinvia all'articolo 1 comma 8 del presente regolamento.
2. Qualora il cittadino abbia l'intenzione e la possibilità di occuparsi della riabilitazione dell'animale ritrovato, questi potrà usufruire del Servizio veterinario messo a disposizione dal comune.
3. L'Amministrazione comunale, tramite convenzione, da predisporre appositamente con struttura pubblica o privata successivamente all'approvazione del presente regolamento, predisporrà ed adotterà un apposito Servizio Assistenza Zoiatrica (SAZ) che garantisca livelli minimi di assistenza sanitaria (anche in pronta disponibilità) agli animali, di proprietà o meno, presenti sul territorio del comune:
 - a) Tale servizio sarà svolto, in fase di prima attuazione, per monitorare il controllo delle nascite e favorire interventi di sterilizzazione, ove richiesti dai cittadini, a prezzi concordati ed indicati nella convenzione.
 - b) A tale servizio, pertanto, potranno accedere i cittadini che ne abbiano la necessità, con modalità e tariffe che saranno espressamente individuate nella convenzione medesima, adeguatamente divulgata e resa pubblica ai cittadini.
4. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare è tenuto a:
 - a) rifornirlo giornalmente di cibo e di acqua in quantità sufficiente;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) favorire la costituzione di una adeguata copertura assicurativa per le eventuali responsabilità civile c/o terzi;
 - f) assicurare la pulizia giornaliera degli spazi di dimora degli animali.
5. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata da terra

e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

6. Una volta reso operativo l'Ufficio Diritti Animali di cui all'art. 46 del presente regolamento, al fine di favorire le adozioni dei cuccioli, il proprietario o detentore di femmine ha facoltà di comunicare all' Ufficio Diritti Animali l'avvenuto parto con l'indicazione del numero di cuccioli.

ART. 6 - BUONA TENUTA DEGLI ANIMALI

1. Il proprietario deve assicurare la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:
 - a) evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
 - b) informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Rieti sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c) fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi di contraccezione;

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. L'Amministrazione comunale promuove, anche mediante le attività di un eventuale ufficio competente in materia di benessere animale, sulla base di convenzione con le Associazioni Animaliste legalmente costituite e per le quali via sia riconoscimento regionale quali associazioni onlus ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'adozione di animali abbandonati e presenti nei parchi canile, canili e rifugi sul territorio comunale.
2. A tale scopo, sono attuate iniziative di informazione al fine di stimolare l'affidamento degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione, o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi. Gli affidatari sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 mediante autocertificazione circa l'assenza di condanne o procedimenti per abbandono e/o maltrattamento degli animali .
3. E' vietata la cessione ovvero l'affidamento e l'adozione di animali d'affezione a fini sperimentali.

ART. 8 – PET THERAPY (ALLEGATO N.1 CARTA MODENA 2002 - N.2 DPCM 28/02/2003 E DGR 866 18/12/2006)

1. Il Comune di Rieti promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
2. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare domanda al Comune che si avvarrà del servizio veterinario dell'Azienda USL nonché dell'esperienza delle

associazioni Animaliste legalmente costituite e per le quali vi sia riconoscimento regionale quali associazioni onlus per la tutela del benessere animale e vigilerà sulla loro applicazione.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche fra le quali in particolare, dovranno essere garantite la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

5. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

6. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

ART. 9 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 2 E 5

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo di:

a) far lottare gli animali fra loro

b) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie

c) incrudelire verso animali senza necessità o di sottoporli a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche;

d) abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;

e) detenere gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie e alimentari precarie o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;

ART. 10 – DETENZIONE DI ANIMALI – SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 4 E 19

1. E' severamente vietato:

- a) detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- b) detenere ed isolare gli animali in terrazze, balconi, rimesse, cantine, spazi angusti, se non per breve tempo, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione;
- c) detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, animali esotici, artropodi e tutti i casi i cui il presente regolamento prevede indicazioni specifiche;
- d) incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose;

ART. 11 – TRASPORTO DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI – SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMI 18 E 21

1. Il conducente dell'autoveicolo è tenuto ad osservare il codice della strada, per gli articoli relativi al trasporto di animali, ad evitare che gli animali trasportati possano sporgere dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stessi e deve sempre garantire una adeguata aereazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.
2. E' severamente vietato inoltre:
 - a) trasportare o detenere animali in condizioni di insicurezza per la loro integrità fisica e per qualsiasi periodo di tempo, ovvero trasporti o detenzioni degli animali chiusi nei cofani posteriori delle auto, ovvero in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, ovvero detenere animali chiusi in qualsiasi automezzo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre di ogni anno;
 - b) lasciare comunque gli animali chiusi in qualsiasi automezzo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione permanentemente, anche se all'ombra e con finestrini aperti, in assenza di acqua a disposizione;
 - c) non consentire la stazione eretta dell'animale ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi all'interno degli appositi contenitori;
 - d) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, esclusa la bicicletta;
 - e) trasportare animali in carrelli chiusi se non provvisti di feritoie per l'aerazione;

**Art. 12 - ACCESSO DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO SU MEZZI PUBBLICI -
SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 18**

1. Si consente l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rieti a condizione che:

a) l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

b) i cani siano tenuti in apposito trasportino o idonea borsa di contenimento ovvero tenuti a guinzaglio e muniti di apposita museruola;

c) i gatti e gli altri animali siano tenuti nell'apposito trasportino;

Per tutti resta fermo il pagamento del biglietto o sovrattassa, se dovuti e previsti dal regolamento dell'azienda di trasporto.

2 Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37, modificata dalla legge 25 agosto 1988,n.376.

**Art. 13 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI
ANIMALI - SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 6 E 8**

1. E' severamente vietato:

a) catturare, uccidere e comunque cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;

b) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;

c) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali;

d) vendere animali colorati artificialmente.

e) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita;

f) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali;

g) non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

h) l'uso di collari e bastoni elettrici, collari antiabbaio, o qualsiasi strumento atto a procurare scosse elettriche agli animali con l'esclusione di reti di recinzione per il contenimento di animali da allevamento;

i) mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

j) stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;

k) mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

l) la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;

m) l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione;

n) detenere animali che con la loro presenza creino nocumto all'igiene e alla quiete pubblica. Qualora si riscontri disturbo ripetuto alla quiete pubblica ovvero in presenza di denunce a carico del proprietario l'animale e il proprietario dovranno essere sottoposto a corso di rieducazione previa visita comportamentale, a spese del proprietario;

o) la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;

p) tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia;

q) l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;

Art. 14 - DETENZIONE DI ANIMALI SELVATICI ED ESOTICI

1. Si rinvia alla legge 89/90 e seguenti per quanto alla detenzione degli animali selvatici ed esotici ed a quanto previsto dalla Commissione Regionale specificamente prevista.

Art. 15 - DIVIETO DI ABBANDONO DEGLI ANIMALI - SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 15

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati

**Art. 16- AVVELENAMENTO DEGLI ANIMALI - SANZIONI CORRELATE ART. 49
COMMA 9**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, dovrà informare l'opinione pubblica ai fini della prosecuzione dell'attività venatoria ovvero di altre attività correlate.
3. I medici veterinari privati operanti all'interno del territorio comunale segnalano all'Amministrazione tutti i casi di accertato avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno, ove possibile, essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

**ART. 17 - DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE
OMAGGIO. DIVIETO UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO - SANZIONI
CORRELATE ART. 49 COMMA 27**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro a cura della Polizia Municipale.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere immediatamente sequestrati a cura degli organi di vigilanza che accertano la violazione e ricoverati presso le strutture autorizzate; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, tali strutture potranno procedere all'adozione permanente dell'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.
3. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali da compagnia, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi o gare di qualsivoglia natura oppure in omaggio a qualsiasi titolo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposto, oltre la sanzione pecuniaria, anche il sequestro degli animali con affidamento alle strutture di cui all'articolo 1 comma 8 del presente regolamento.

**ART. 18 - VENDITA ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI - OBBLIGO DEGLI
ALLEVATORI O POSSESSORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO - SANZIONI
CORRELATE ART.49 COMMA 11 E 22**

1. L'esercizio di vendita ed esposizione di animali d'affezione e tutte le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia ai fini commerciali devono garantire il benessere degli animali e rispettare la normativa vigente e in particolare il DGR 866 del 18/12/2006.
2. Gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare al Comune di Rieti ed al Servizio Igiene degli Allevamenti dell'Azienda ASL di

Rieti, con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, al fine di un costante monitoraggio, delle presenze dei cani sul territorio urbano.

3. Agli allevatori di cani o ai possessori di cani a scopo di commercio, si applica l'obbligo di dichiarare la nascita dei cuccioli all'Ufficio Diritti Animali, con l'indicazione del numero dei cuccioli nati, del numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto alla ubicazione dei cuccioli ed alla loro possibile collocazione, da effettuarsi dopo il periodo di allattamento.
4. L'esercizio della vendita di animali di qualsiasi tipo è soggetto alla normativa sul commercio.
5. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza.
6. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
7. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
8. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.
9. Durante la chiusura settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
10. E' vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie lungo i marciapiedi ed in particolare modo sotto il sole; a tutti gli animali detenuti nei negozi deve essere garantita la detenzione e la salubrità secondo le indicazioni del presente Regolamento.
11. E' vietata l'esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare, a qualsiasi titolo, i propri prodotti.
12. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.
13. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18, in quanto non aventi capacità contrattuale.
14. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli stessi.
15. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute. Si favorirà la distribuzione di pubblicazioni sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

ART. 19 - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI, CIRCHI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO.

1. L'utilizzo di animali per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni nonché l'allestimento di fiere circhi e serragli deve rispettare quanto previsto dal DGR 866 del 18/12/2006 e dalle normative regionali e nazionali vigenti.

2. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendimento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Rieti, sulla scorta delle norme di indirizzo a tutela del benessere animale, emanate dall'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve, essere presentata almeno 30 giorni antecedenti la data di installazione delle strutture.
3. L'amministrazione comunale prevede sin d'ora l'individuazione di apposita area destinata a tali servizi, che sia munita di tutte le strutture ed i servizi necessari al benessere degli animali, comunque reclusi in spazi limitati, ovvero, in presenza di una avvenuta individuazione, la predisposizione in breve tempo dei servizi necessari.
4. In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire agli animali:
 - a) gabbie e contenitori adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati;
 - b) gabbie e contenitori puliti e igienicamente in ordine;
 - c) cibo abbeveratoio con acqua pulita e mantenimento della temperatura dell'animale secondo le esigenze della specie.

ART.20 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI (ALLEGATO N.3 PROTOCOLLO D'INTESA)

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, è opportuno che il Comune di Rieti collabori con l'Ordine dei Medici-Veterinari, con le Associazioni di volontariato, e gli enti istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici, da reddito e/o da compagnia, animali presenti presso le strutture di ricovero pubbliche o private, animali selvatici presenti nel territorio comunale, nonché al benessere degli animali nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.
2. A tal fine verrà sottoscritto un apposito protocollo d'intesa entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Titolo III - CANI

Art. 21 - DETENZIONE DEI CANI - SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 4 E 10

Ferme restando le disposizioni già innanzi indicate, chi detiene un cane dovrà comunque garantire che:

1. I cani custoditi in appartamento o in box di cui al successivo comma del presente articolo, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. I cani custoditi in recinti di cui al comma 3 del presente articolo, devono poter effettuare almeno una uscita giornaliera.
2. La superficie dei box ospitanti cani deve essere pari ad almeno mq 5,00. I cani sono ospitati in box con pareti di altezza variabile da un minimo di 1,80m ad un massimo di 2,70m; in deroga a tale

ospitanti cani di piccola taglia (fino a 10kg) possono avere superficie di mq. 5 per ciascun cane, in caso di presenza di cagne con cuccioli o animali della stessa cucciolata fino all'età di quattro mesi, tale misura può essere ridotta fino a un minimo di mq. 2 aggiuntivi a cane. In tutti i casi, 1/3 della superficie totale del box (zona notte) deve essere coperto, chiuso su tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia.

3. I cani detenuti all'aperto, in recinti o comunque in spazi circoscritti, devono avere a disposizione uno spazio di almeno mq. 25 per un massimo di 2 cani e di mq 35 per 3 cani, oltre i 3 cani, lo spazio richiesto è di mq. 5 in più per ogni cane in eccedenza al predetto limite. Si sopperisce all'uscita quotidiana in presenza di adeguata area pari ad almeno 8 volte la superficie di cui al comma 2.
4. I cani non siano detenuti a catena. Laddove necessario, è permesso, per periodi di tempo non superiori a 8 ore nell'arco delle 24, detenere i cani ad una catena che abbia una lunghezza minima di m.8 oppure di m.4 se fissata, tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno 8 metri. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di potersi accucciare a terra, raggiungere la cuccia, il cibo e l'acqua. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.
5. Terze persone siano tutelate da aggressioni, non utilizzando guinzagli che permettano al cane di allontanarsi dal proprietario quando condotti nelle pubbliche vie (i guinzagli allungabili devono essere mantenuti serrati);
6. Non si operi alcun tipo di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 22 -ACCESSO DEI CANI AD AREE PUBBLICHE – AREE DI SGAMBAMENTO (ALLEGATO N. 6 –INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE RICREATIVE PER CANI; SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON COMITATO DI GESTIONE FORMATO DAI PROPRIETARI DI CANI PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLA SGAMBATURA DEI CANI) –AREE LUDICHE –SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 13 - 16 e 17

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche.
2. E' obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio.
3. Il Comune, al fine di favorire le migliori condizioni igieniche nella detenzione dei cani, si impegna ad individuare, ove possibile, per proprio conto ovvero mediante convenzione con comitati di gestione di cittadini, nell'ambito dei giardini, dei parchi e delle altre aree a verde di uso pubblico di proprietà comunale, aree di sgambamento ed aree ludiche destinate agli animali, dotate delle opportune attrezzature ludiche e strutture igieniche, segnalate mediante appositi cartelli posti lungo i percorsi cittadini e debitamente recintate. Si rinvia a specifico provvedimento deliberativo per quanto alla formalizzazione dello specifico protocollo, da adottare di concerto con le circoscrizioni comunali competenti territorialmente, le associazioni e i comitati cittadini e la Commissione di cui all' art. 45 del presente regolamento.
4. Negli spazi a loro destinati, di adeguate dimensioni e che saranno oggetto di specifica progettazione, redatta da tecnici e sottoposta al vaglio della Commissione di cui all'art. 45, i

cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, ma muniti di apposita museruola qualora i proprietari rilevino la necessità d'uso al fine di evitare azzuffamenti dei quali sono direttamente responsabili.

5. E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.
6. È obbligatorio munirsi di apposita paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.

Art. 23 - ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI - SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 13 SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 28

1. È consentito, secondo quanto previsto dal DPR 320-54 (Regolamento di Polizia Veterinaria), introdurre cani nei pubblici uffici e nei locali aperti al pubblico, con esclusione di quelli destinati alla vendita di generi alimentari nonché di ristoranti bar e alberghi per i quali l'accesso e la presenza sono riservati alla disponibilità del titolare. Quest'ultimo in tutti i casi deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso di divieto ovvero indicare la presenza di aree o spazi specifici ove ne sia consentita la presenza.

Art. 24 - DETENZIONE DI ANIMALI IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI - SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 28

1. È consentito detenere animali nei punti di vendita al dettaglio, con esclusione di quelli destinati alla vendita di generi alimentari esclusi ristoranti bar e alberghi. In tutti i casi il titolare deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso di presenza.

ART. 25 - CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - b) cani delle Forze Armate e di Polizia, quando utilizzati per servizio;
2. La conduzione dei cani da caccia è regolamentata dalla normativa vigente in materia.

ART. 26 - CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, HANDICAPPATI

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.
2. Nel presente caso, non si applica l'obbligo di raccolta delle feci dei cani, qualora assolutamente impossibilitati.

ART. 27 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA - SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 20

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

ART. 28 - SOMMINISTRAZIONE CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO -

SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 23

1. È consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.
2. È consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua di bevanda.
3. E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere, in modo da non lasciare depositi né sporcare il suolo pubblico, nelle zone espressamente indicate dall'Amministrazione.

ART.29 - RITROVAMENTO DI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE - SANZIONI CORRELATE ART. 49 COMMA 14

1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane è tenuto a darne avviso alla Polizia Municipale e/o all'Ufficio Diritti degli Animali indicando le modalità ed il luogo di ritrovamento. Tali organi ne daranno adeguata pubblicità. È consentito a colui che lo ha ritrovato custodirlo e decorsi 15 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzato, ove necessari, l'affidamento definitivo del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato.
2. I cani vaganti, catturati a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Rieti e ricoverati presso il canile sanitario comunale o convenzionato, nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. I cani non reclamati entro 15 giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, oppure ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa definitivo dopo 60 giorni.
4. Il proprietario o detentore di animale è obbligato a denunciare immediatamente e comunque entro 24 ore al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL e alla Polizia Municipale di Rieti, o al competente Ufficio per la tutela degli animali lo smarrimento dell'animale, per non incorrere nelle sanzioni previste per l'abbandono.
5. Il Comune di Rieti, tramite un'apposita sezione del proprio sito web, favorisce il ritrovamento degli animali smarriti, dietro presentazione di una richiesta scritta del proprietario del cane o animale smarrito.

ART. 30 - CATTURA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI CANI VAGANTI - SANZIONI CORRELATE
ART. 49 COMMA 14

1. Su richiesta del Comune, sono soggetti a cattura tramite unità operativa del servizio Veterinario dell' AUSL:
 - a) i cani randagi;
 - b) i cani vaganti sul territorio comunale;
2. Durante le operazioni di cattura sarà presente un vigile urbano che dovrà controllare che si tratti o meno di cane randagio.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando maltrattamenti.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale e sottoposti, da parte del servizio veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio identificativo ovvero del microchip.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio o del microchip, sia possibile risalire al proprietario, il servizio veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto. I vigili urbani accerteranno la presenza di denuncia di smarrimento, ed in caso di mancanza eleveranno sanzioni al proprietario.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il servizio veterinario provvederà, d'ufficio, all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e, in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il soggetto dovrà rimanere per 15 giorni presso la struttura sanitaria.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione e non sia possibile la reimmissione sul territorio, ai sensi della LR 34/97 e successive modificazioni nonché ai sensi dell'art.32 del presente regolamento, il soggetto sarà affidato alla struttura del canile rifugio.
10. La custodia sine die dei cani catturati nel canile rifugio sarà praticata, quale soluzione residuale, esclusivamente rispetto a quei cani per cui non sussistono i presupposti per l'applicabilità delle soluzioni alternative.
11. L'ufficio Diritti Animali, in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi. Dell'affidamento deve essere fornita informazione al servizio veterinario dell'AUSL.
12. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60 giorni previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura e, pertanto, l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.
13. L'affidamento sarà concesso previa valutazione della socievolezza dell'animale da parte del Servizio veterinario AUSL.

ART.31 - CANE DI QUARTIERE (CANE LIBERO ACCUDITO)

1. Il Comune individua nel "cane di quartiere" una soluzione alternativa alla custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio secondo quanto previsto dalla L.R. 34/97 e successive modifiche incentivando la creazione di Associazioni di liberi cittadini che abbiano le finalità statutarie richieste dalla normativa vigente in materia.

Cane di quartiere:

Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui volontari dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.

Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il Comune si impegna a notificare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
 - b) le associazioni, verificata la presenza sul territorio metropolitano di persona/e idonea/e (di seguito indicata come "referente") a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all'Ente Locale.
 - c) il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati.
2. Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio
 - a) all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina dell' A.U.S.L. a nome dell'Associazione che assume tutti gli obblighi del proprietario, tra cui la responsabilità civile e penale e, pertanto, identificato a mezzo microchip;
 - b) l'A.U.S.L. provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari;
 - c) l'A.U.S.L. provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All'atto dell'eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente nonché del luogo di reimmissione;
 - d) l'associazione affidataria, qualora presente ed avente titolo anche per l'affidamento dell'animale, si farà carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali);
 - e) il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano di apposito collare distintivo;

l) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore o referente interessato la realizzazione di cuccie finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

g) l'Ufficio Diritti Animali ovvero l'Associazione affidataria, qualora presente ed avente titolo anche per l'affidamento dell'animale si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere o metropolitano;

h) è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano, ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cuccie;

i) è fatto altresì obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo, ad avvisare il Servizio veterinario dell'ASL per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari;

j) ciascuna persona iscritta all'Associazione affidataria può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano pari a 3 unità;

k) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:

sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella zona;

sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;

sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;

in ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate;

l) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cuccie, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANILI E STRUTTURE CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA

ART. 32 - REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (ALLEGATO N. 2: REGOLAMENTI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA VET/06/900 E REGOLAMENTO MOLISE N.1 DEL 21/03/2006)

PER QUANTO ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AI REQUISITI GENERALI SI FA ESPRESSO RINVIO ALLA LEGGE REGIONALE SUL FANTASMAIO IL 21/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NONCHÉ ALLA NORMA GIÀ PRESENTE IN COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCESSIONE EMANAZIONE E SI DA' ATTO CHE IN CASO DI MANCATA ED ESPRESSA PREVISIONE NELLA LEGGE REGIONALE IL

PRESENTE REGOLAMENTO, IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE, ADOPTERÀ LE INDICAZIONI GIÀ ESISTENTI NEI REGOLAMENTI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA VET/06/900 E DEL MOLISE N.1 DEL 21/03/2006, ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO, QUALE TRACCIA PRODROMICA DEI PARAMETRI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA.

ART.33 - AFFIDAMENTO DI CANI ALLA STRUTTURA PUBBLICA

1. Il proprietario di un cane nel caso in cui per gravi e urgenti motivazioni, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può, previa valutazione e attività del competente ufficio diritti animali, chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnare lo stesso alla struttura ricettiva di rifugio pubblica ove presente ovvero a struttura privata convenzionata. A garanzia del mantenimento del rapporto uomo-animale tale cane sarà in via prioritaria destinato a programmi di affidamento e di adozione.
2. Le cause che impediscono la detenzione dell'animale dovranno essere indicate nelle domande presentate e verificate tramite la polizia municipale.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal recepimento delle verifiche espletate dall'organo di polizia e acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 45, si pronuncia sull'esito della domanda.

ART.34 - CANILE SANITARIO COMUNALE

1. Presso il canile comunale sanitario vengono ospitati i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari.
2. E' vietata la cessione di cani per la sperimentazione.
3. I veterinari dell' AUSL provvedono:
 - a) al controllo di tutti gli animali comunque ricoverati;
 - b) impartiscono le necessarie disposizioni al personale dipendente;
 - c) dispongono e provvedono personalmente alla soppressione eutanasica degli animali, nei casi di malattia grave e incurabile previa convocazione dei rappresentanti delle associazioni animaliste presenti sul territorio le quali hanno facoltà di chiedere il parere di un veterinario di parte e in caso di dissenso possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese, nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.
4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla L. 281/91 e dalla normativa regionale in vigore.
5. La commissione di cui all'art.45 vigila sulla funzionalità ed efficienza della struttura, sugli affidamenti e sul mantenimento igienico sanitario dei soggetti.

ART. 35 - FUNZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI RIFUGIO.

1. L'Amministrazione comunale assolve alle funzioni di propria competenza previste dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente regolamento mediante apposita struttura di ricovero denominata PARCO CANILE e prevista dal presente regolamento e necessaria

alla custodia degli animali abbandonati nel territorio del Comune di Rieti. Nelle more della realizzazione della nuova struttura si fa riferimento alle strutture private di ricovero e cura di cui al successivo art. 36, il Comune di Rieti si impegna fin d'ora a redigere una nuova convenzione ovvero ad integrare quella già vigente, operando sullo stesso atto contrattuale ovvero sulle attività inerenti gli adeguati controlli di gestione per quanto concerne il benessere e la salute degli animali, che dovrà essere costantemente garantita.

2. La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato (registrate quali Onlus presso la regione Lazio) e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere animale, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza della AUSL per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata dalle normative nazionali, regionali e locali e da apposite convenzioni elaborate di concerto con le Associazioni Animaliste di Volontariato.

ART. 36 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA. (ALLEGATO N. 8: "CONVENZIONE - TIPO")

1. Il Comune, laddove non sia nella possibilità di disporre o utilizzare una propria struttura ovvero in attesa della realizzazione della struttura denominata PARCO CANILE o laddove si presenti la necessità di trasferire i propri randagi presso altre strutture, s'impegna entro due mesi dall'emissione del presente regolamento a redigere e stipulare una nuova convenzione ovvero a rivedere ed integrare le convenzioni già stipulate ed ancora vigenti, con privati o associazioni, rispettando i principi guida riportati nello schema di "convenzione - tipo" presentato dalle associazioni. Alla stesura della nuova convenzione dovranno partecipare il Servizio Veterinario A.S.L. e le Associazioni e la commissione di cui all'art.45 del presente regolamento, le cui indicazioni avranno carattere vincolante.

ART. 37- PARCO CANILE (ALLEGATI N. 7 RELAZIONE FRIEDMAN)

PER QUANTO ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AI REQUISITI GENERALI DEL PARCO CANILE SI FA ESPRESSO RINVIO ALLA LEGGE REGIONALE SUL RANDAGISMO N. 34/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NONCHE' ALLA NORMA GIA' PRESENTE IN COMMISSIONE REGIONALE E DI PROSSIMA EMANAZIONE E SI DA' ATTO CHE IN CASO DI MANCATA ED ESPRESSA PREVISIONE NELLA LEGGE REGIONALE, ADOTTERA' LE INDICAZIONI GIA' ESISTENTI, IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE, E DERIVANTI DA STUDI DI SETTORE GIA' PRODOTTI (RELAZIONE FRIEDMAN) ED ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO QUALE TRACCIA PRODROMICA DEI PARAMETRI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA PARCO CANILE.

Nelle more dell'emanazione della nuova legge regionale, il Comune di Rieti, di concerto con le associazioni, nell'ottica di fornire un servizio fruibile da parte del cittadino, all'altezza della crescente sensibilità nei confronti della tutela e del rispetto dell'ambiente, di tutte le forme di vita, nonché di un equilibrato rapporto uomo e animale, si ripropone di realizzare un canile pubblico avente le caratteristiche del "parco canile" secondo quanto indicato dagli allegati annessi al presente documento, in sostituzione dei provvedimenti esistenti in materia di

detenzione di animali randagi e comunque individuerà, nel breve periodo, un'area di sua proprietà, non meno di mq. 30.000, per la costituzione del futuro PARCO CANILE.

TITOLO V - GATTI

ART. 38 - PROTEZIONE DEI GATTI - SANZIONI CORRELATE ART.49 COMMA 25

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si applicano in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento con esclusione delle norme espressamente riferite ai cani e presenti al TITOLO III.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. L'Amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni animaliste e con i metodi più opportuni, provvede a censire le diverse colonie feline esistenti sul territorio urbano, individuando gli esemplari di appartenenza delle singole colonie, anche attraverso appositi sistemi di identificazione, al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.
4. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con l'AUSL di Rieti, avere in gestione le colonie censite di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza e di contraccezione.
5. L'Amministrazione comunale provvede altresì a promuovere campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani e delle colonie feline nonché alla sterilizzazione degli animali randagi di concerto con la AUSL di Rieti.
6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i ricoveri, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
7. I proprietari di gatti lasciati liberi sul territorio devono assicurare la buona tenuta degli animali impegnandosi a sterilizzarli.

TITOLO VI - VOLATILI E FAUNA SELVATICA (SANZIONI CORRELATE ART.49)

ART. 39 - DETENZIONE DI VOLATILI

1. I volatili detenuti a scopo ornamentale, appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del trenta per cento;
- 3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.
- 4. E' fatto divieto:
 - a) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale: detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri;
 - d) di mantenere volatili legati al trespolo.
- 5. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

ART.40 - TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA

- 1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino.
- 2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
- 3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
- 4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
- 5. E' vietato eccitare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuati dalle

strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI (SANZIONI CORRELATE ART.49)

ARTICOLO 41 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

ARTICOLO 42 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII - DIVIETI E REGOLAMENTAZIONE DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI. SANZIONI CORRELATE ART.49

ART. 43 SPETTACOLI, INTRATTENIMENTO CON ANIMALI, FIERE E ZOO

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contenga, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
7. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.
8. E' vietata la realizzazione di zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre-mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI SANZIONI CORRELATE ART.49

ART.44 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda AUSL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
9. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'AUSL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
10. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro

cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo -X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 -COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

- * il Sindaco o suo Delegato;
- * il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- * un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale;
- * un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
- * un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste in una terna proposta dall'Ordine
- * un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli Animali (UDA)

La Commissione, oltre ai compiti previsti dagli articoli 22 e 34, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni due mesi.

ART. 46 -UFFICIO DIRITTI ANIMALI

1. E' istituito l'Ufficio Diritti Animali presso il Comune di Rieti, incardinato presso l'Assessorato Ambiente e gestito ad interim con la collaborazione dell'Assessorato Servizi Sociali e l'Assessorato Ambiente, coordinato dalla Commissione di cui all'art.45 ed insediato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rieti con le funzioni di seguito indicate:

- a) realizzazione di una convivenza equilibrata tra uomo e altri animali, attraverso la coordinazione e lo stimolo dell'azione degli enti locali;
- b) creazione dello sportello informativo per i proprietari di animali domestici, per le associazioni di volontariato e per i cittadini tutti;
- c) sviluppo di un'attività di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e la prevenzione del randagismo, mediante un'attività istituzionale volta a sviluppare un piano di interventi preventivi che favoriscano una maggiore conoscenza dell'etologia e della specificità degli animali;
- d) sviluppo di servizi ad hoc sul territorio per il miglioramento del rapporto con gli animali.

2. I compiti e le finalità dell' Ufficio Diritti Animali sono ricompresi in quattro filoni:

1. "benessere animale":

1. Garanzia del benessere e tutela degli animali presenti sul territorio (nello specifico, tutela dei cani randagi e delle colonie feline in libertà); promozione e riconoscimento delle colonie feline e del cane di quartiere.

2. Censimento di canili e rifugi pubblici e privati, dei privati convenzionati con gli enti pubblici, delle convenzioni in essere tra soggetti privati e Comune. Censimento delle colonie di gatti liberi.
3. Partecipazione attiva alla gestione dei canili e rifugi pubblici e privati e promozione di campagne di sensibilizzazione per l'adozione di animali abbandonati od ospitati nei canili.
4. Collaborazione con l'Asl Veterinaria, di interventi di sterilizzazione e vaccinazione dei cani randagi e censimento periodico dei cani vaganti. Interventi di sterilizzazione delle colonie feline con creazione ed aggiornamento di apposito schedario.
5. Controllo sopralluoghi ed interventi, in collaborazione con le guardie zoofile ed ecologiche e le forze dell'ordine competenti (Vigili Urbani, Forze di Polizia, NOE), atti ad accertare e punire i casi di maltrattamento di animali segnalati all'Ufficio.
6. Predisposizione e gestione di servizi utili per gli animali, quali aree verdi per cani e piccole oasi per i gatti delle colonie feline presenti sul territorio.
7. Supporto alla gestione dell'Anagrafe Canina.
8. Collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, i Quartieri, la Provincia e alcune Associazioni Protezioniste per la realizzazione di programmi per la tutela del benessere animale.
9. Cura e predisposizione di strumenti normativi comunali a tutela del benessere degli animali.

II. "aiuto ai cittadini"

1. consulenza relativa alla normativa in materia animale; gestione di una 'banca dati' relativa agli animali smarriti e ritrovati sul territorio urbano ed extraurbano e funzione di collegamento tra chi intenda dare in affidamento un animale e chi desidera adottarne uno;
2. promozione e/o partecipazione ad iniziative finalizzate all'attuazione e allo sviluppo di innovative attività sociali di convivenza tra uomo e animale;
3. promozioni iniziative per incentivare attività di Pet-Therapy nella nostra città (coordinamento e ausilio nei confronti di anziani, bambini e persone portatrici di handicap);
4. raccolta ed istruttoria di segnalazioni e richieste di informazioni e/o materiali sulle problematiche legate agli animali (maltrattamenti, interventi su popolazioni a rischio, ecc.);
5. svolgimento di funzioni di raccordo tra cittadini ed amministrazione e coordinamento tra gli assessorati competenti in materia di animali, i servizi veterinari Usl e le associazioni protezioniste operanti sul territorio;
6. cura della raccolta e dell'aggiornamento delle normative vigenti in materia di animali;
7. stanziamento di fondi in aiuto di cittadini meno abbienti per cure veterinarie (tatuaggi, vaccinazioni, sterilizzazioni);

III. "soluzione dei conflitti"

1. interventi di risoluzione di possibili controversie, tra cittadini e tra cittadini ed istituzioni locali, aventi ad oggetto la detenzione di animali (ad es. in merito ai problemi di condominio dovuti alla presenza di animali, al disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, etc.);
2. raccolta e istruttoria delle istanze presentate dai cittadini, dalle associazioni e dai gruppi interessati alla tutela degli animali;

IV. "informazione ai cittadini"

1. informazioni alla cittadinanza sui temi di competenza;

2. realizzazione di progetti didattici di educazione ambientale rivolti a scuole d'infanzia elementari e medie del territorio e campagne informative rivolte alla cittadinanza, attraverso depliant didattici e divulgativi;
3. organizzazione e promozione, con l'ausilio delle associazioni protezioniste attive sul territorio, di incontri, iniziative, interventi e progetti di informazione e sensibilizzazione alla conoscenza, al rispetto e alla tutela degli animali e della natura;
4. creazione di servizi informativi per il pubblico mediante istituzione del sito "UDA - Ufficio Diritti Animali Rieti" che presenterà adeguati spazi finalizzati;

ART. 47 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. A seconda della specie animale, devono essere adottate idonee misure di ricovero e detenzione nel pieno rispetto delle norme del benessere animale per le caratteristiche del luogo e condizioni microclimatiche ambientali.
2. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda ASL di Rieti che potrà far disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco, convalidando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile a spese del proprietario.
3. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Sindaco su proposta del Servizio Veterinario della ASL competente

ART. 48 - VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all'Organo Consiliare e per conoscenza alla Commissione di cui all'art.45. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata anche alle guardie di cui all'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n° 186

ART. 49 - SANZIONI

1. Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito:
2. Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche e viola le prescrizioni indicate nell'art.9 e 10 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 516,46;
3. Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato, e viola le prescrizioni indicato nell'art. 15 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 516,46;

4. Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, e viola le prescrizioni indicate nell'art.10 e 21 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
5. Chiunque mette in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo ovvero fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi e viola le prescrizioni indicate nell'art 9 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1.549,37;
6. Chiunque cattura animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, e viola le prescrizioni indicate nell'art. 13 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
7. Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, e viola le prescrizioni indicate nell'art.10 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
8. Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente, e viola le prescrizioni indicate nell'art. 13 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 500,00
9. Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento o ancora non appone, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento, e viola le prescrizioni indicate nell'art 16 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
10. Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, e viola le prescrizioni indicate nell'art. 10 e 21 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
11. Chiunque ometta di presentare con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, e viola le prescrizioni indicate nel presente Regolamento all'art. 18 , è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
13. Il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali che ometta di denunciare un caso di morsicatura, secondo quanto indicato dall'art. 22 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
14. Il proprietario o detentore di animale che ometta di denunciare lo smarrimento dell'animale, e viola le prescrizioni indicate dal presente Regolamento all'art. 29 comma 5 , è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 500,00;

15. Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, e viola le prescrizioni indicate nell'art. 22 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

16. Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, e viola le prescrizioni indicate nell' art. 22 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

17. Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, ovvero sia sprovvisto di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani ovvero non preservi lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso, e viola le prescrizioni indicato nell'art. 22 comma 6, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

18. Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici, e viola le prescrizioni indicate negli artt.li 11 e 12 e 23 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

19. Chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, e viola le prescrizioni indicate nell'art. 10 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

20. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia, e viola le prescrizioni dell'art. 26 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

21. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani e altri animali di affezione sugli autoveicoli, e viola le prescrizioni previste nell'art. 11 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 68,25 a € 275,10;

22. Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali di vendita ed esposizione di animali , ovvero per allevatori o possessori di cani a scopo di commercio , e viola le prescrizioni dell'art. 18 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 500,00;

23. Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico e non provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire, e viola le prescrizioni dell'art. 28 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

25. Chiunque maltratti o allontanati dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale di Rieti, ovvero ostacoli l'attività di gestione di una colonia felina e comunque e viola le prescrizioni dell'art. 38 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

26. Chiunque detenga animali alla catena, e viola le prescrizioni dell'art. 21 comma 4 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

27. Chiunque detenga o utilizza animali per la pratica dell'accattonaggio di cui all'art. 17 comma 2, oltre al sequestro già previsto, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;

28. Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali ed aperte al pubblico, e viola le prescrizioni dell'art. 27 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 500,00;

ART. 50 - NORME FINALI

1. Sono da intendersi abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.